

Deliberazione n. 34 del 20/12/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E SULLE MODALITA' CONCORSUALI. MODIFICA DEGLI ARTT. 34 E 42 AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n. 7 del 23/02/2016, ATO-R ha approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018";
- la Tabella 1 – "Mappatura delle Aree e dei processi a rischio - Gestione del rischio", prevede con riferimento all'Area A "Acquisizione e progressione del personale" tra le misure da attuare per la prevenzione del rischio l'aggiornamento del regolamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012;

RITENUTO, a tal fine, di modificare il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sull'accesso agli impieghi e sulle modalità concorsuali, prevedendo in particolare di aggiornare le cause di incompatibilità imputabili ai dirigenti e ai dipendenti di ATO-R ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato da L. 190/2012; le modifiche da apportare sono le seguenti:

- Inserimento all'art. 34 – "Attribuzione degli incarichi dirigenziali", del comma 4 bis con tale contenuto:
4 bis. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- Inserimento all'art. 42 – "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi professionali di consulenza":
del comma 1 bis con tale contenuto:
1 bis. In particolare, il regime delle incompatibilità è quello previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 190/2012. Resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del D.Lgs.30.03.2001, n. 165. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli artt. 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
del comma 2 bis con tale contenuto:
2 bis. Ai fini dell'autorizzazione, ATO-R verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
del comma 2 ter con tale contenuto:
2 ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

VISTI:

- L'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con deliberazione n. 72/2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- la determinazione n. 831 del 03/08/2016 con la quale l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi		X
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sull'accesso agli impieghi e sulle modalità concorsuali, prevedendo in particolare di aggiornare le cause di incompatibilità imputabili ai dirigenti e ai dipendenti di ATO-R ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato da L. 190/2012; le modifiche da apportare sono le seguenti:

- Inserimento all'art. 34 – *“Attribuzione degli incarichi dirigenziali”*, del comma 4 bis con tale contenuto:
4 bis. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- Inserimento all'art. 42 – *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi professionali di consulenza”*: del comma 1 bis con tale contenuto:
1 bis. In particolare, il regime delle incompatibilità è quello previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 190/2012. Resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del D.Lgs.30.03.2001, n. 165. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli artt. 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
del comma 2 bis con tale contenuto:
2 bis. Ai fini dell'autorizzazione, ATO-R verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
del comma 2 ter con tale contenuto:


2 ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando RUSSO



Il Presidente
Diego CALTAGIRONE



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO

